

**Senato della Repubblica – XVII Legislatura**

**S 2059**

**Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze**

**d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, ZIN, FUKSIA, BIGNAMI, ZIZZA, PALERMO, CUOMO, SIMEONI e MASTRANGELI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2015**

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false attestazioni o certificazioni)*

1. Il comma 3, dell’articolo 55-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell’ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato».

**Art. 2.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controlli sulle assenze)*

1. All’articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assenza per malattia» inserire le seguenti: «protratta per un periodo superiore a tre giorni»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.